

COPIA

COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 87 Del 29.06.2018	OGGETTO: CONCESSIONE GRATUITO PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE "BIANCOLELLA"
-------------------------	--

L'anno Duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 16,00 nella Casa Comunale- convocata dal Sindaco secondo le solite modalità, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
FRANCESCO FERRAIUOLO <i>Sindaco</i>	X	
EVA LA TORRACA <i>Assessore e Vice-Sindaco</i>	X	
MICHELE NOCERINO <i>Assessore</i>	X	
MARIA GELSOMINA CALIFANO <i>Assessore</i>	X	
GIUSEPPE MAZZELLA <i>Assessore</i>	X	
TOTALE	5	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca, che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione

Comune di Ponza

N. 0006507 12/07/2018



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :

- il Patrocinio concesso dall'Amministrazione Comunale è una manifestazione istituzionale dell'ente diretta a valorizzare iniziative che l'Amministrazione Comunale ritiene particolarmente significative ai fini della promozione dello sviluppo della comunità;
- il patrocinio ha un contenuto "istituzionale", in quanto, finalizzato ad assicurare alla manifestazione rilievo, credibilità e, comunque, un riconoscimento morale;
- il patrocinio realizza l'associazione tra un'iniziativa particolare e l'immagine dell'Ente, diffusa attraverso l'apposizione di un simbolo chiaramente identificativo – "Lo Stemma" – sugli strumenti comunicativi inerenti all'evento o alla manifestazione;

Vista la nota del 25.06.2018, presentata dal Sig. Peter Alt, in qualità, di Vice Presidente dell'Associazione per la Tutela e la valorizzazione della viticoltura eroica di Ponza e Ventotene "Biancolella" ed acquisita al protocollo dell'Ente in data 25.06.2018 al n. 5962 (All. A) con la quale si chiede il Patrocinio gratuito del Comune di Ponza in occasione della prima manifestazione promozionale dei prodotti di agricoltura dell'Isola di Ponza che si terrà il giorno 08.09.2018;

Dato Atto che l'iniziativa promossa è meritevole, per l'interesse sociale e culturale che riveste per la comunità locale, di essere accolta per la concessione del patrocinio comunale;

Vista la vigente normativa legislativa in materia di patrocini;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere di Regolarità Tecnica, da parte del responsabile del servizio Interessato, ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi resi nei modi di legge,

DELIBERA

1 - Di Considerare, le premesse parte integrante della presente deliberazione.

2 - Di Concedere, per tutto quanto esposto in premessa, all'Associazione per la Tutela e la valorizzazione della viticoltura eroica di Ponza e Ventotene "Biancolella" il "Patrocinio Gratuito" del Comune di Ponza in occasione della prima manifestazione promozionale dei prodotti di agricoltura dell'Isola di Ponza che si terrà il giorno 08.09.2018.

Ponza 25-06-2018



Al sig.re Sindaco del Comune di Ponza

Oggetto: Richiesta di partecipazione alla rassegna "Estate Lunata 2018".

Io sottoscritto Peter Alt, vice-presidente pro-tempore dell'associazione "Biancolella", associazione di viticoltori ponzesi senza fini di lucro costituita in Ponza per la tutela, la promozione e lo sviluppo di viti autoctone, nonché il recupero della viticoltura "eroica" sui terrazzamenti, **CHIEDE** di poter organizzare in data 08-09-2018, nel campo sportivo di Le Forna, la prima manifestazione dei prodotti di agricoltura dell'isola di Ponza.

Alla presente alleghiamo:

Regolamento della manifestazione: "Biancolella"

Atto costitutivo e statuto dell'ass. "Biancolella"

Codice Fiscale "Biancolella"

Carta d'Identità del legale rappresentante "Biancolella"

Facciamo presente che le spese, per detta manifestazione, verranno finanziate da: iscrizioni e sponsor.

Distinti saluti,

Peter Alt

ASS. LU TORRECA



"BIANCOLELLA"

ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA VITIVINICOLTURA EROICA DI PONZA E VENTOTENE STATUTO :

Art. 1 - COSTITUZIONE

L'Associazione per la tutela e la valorizzazione della vitivinicoltura eroica di Ponza e Ventotene, di seguito denominata Associazione, è costituita ai sensi della normativa vigente in merito alle disposizioni sulla coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

L'associazione è disciplinata, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale di cui sopra, dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.

Art. 2 - DURATA

L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2050

Art. 3 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Ponza in via Madonna, presso il Giardino Botanico Ponziano.

L'organo amministrativo può istituire e/o sopprimere sedi operative, uffici secondari ed eventuali sezioni staccate qualora, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea lo ritenesse opportuno, nonché uffici di rappresentanza in Italia e all'estero possibilmente presso soggetti pubblici o collettivi aventi analoghe finalità.

Art. 4 - SCOPI E COMPITI

L'Associazione ha come scopo sociale il recupero della viticoltura eroica praticata sui terrazzamenti delle isole pontine, il recupero della biodiversità autoctona già riconosciuta dalla Regione Lazio (vitigni Biancolella, Forestera, Guarnaccia e Piediroso), il recupero del patrimonio culturale e paesaggistico soprattutto connesso all'esercizio della viticoltura storica ed alle pratiche tradizionali ad essa correlate, la tutela dell'ambiente e la valorizzazione delle produzioni vinicole di Ponza e Ventotene anche mediante il successivo riconoscimento della denominazione IG/DO per le sole produzioni conseguite nelle isole Ponziane.

L'Associazione si propone anche di:

- salvaguardare l'ambiente e recuperare i vigneti eroici ai sensi dell'art. 7 della legge 238/2016 quale elemento identitario della popolazione e caratterizzante del paesaggio delle isole pontine;
- recuperare e valorizzare la biodiversità viticola autoctona ai sensi della L.R. 15/2000 e legge 194/2015 per la tutela della biodiversità di interesse agrario, anche mediante l'accesso alla dicitura di "vitigno autoctono italiano" per l'etichettatura delle produzioni vinicole conseguite sulle isole pontine, ai sensi dell'art. 6 della Legge 238/2016;
- garantire agli associati l'accesso alle risorse PSR espressamente previste per la tutela della biodiversità vegetale;
- favorire l'emersione dei vigneti storici mediante la loro iscrizione allo Schedario Viticolo Nazionale;
- favorire l'accesso dei soggetti interessati a nuove autorizzazioni per la realizzazione di impianti vitati secondo le norme vigenti;
- rapportarsi con le istituzioni regionali e nazionali per eventuali iter autorizzativi in materia ambientale, culturale, sanitaria e di filiera vitivinicola;
- favorire la nascita di "Itinerari" della biodiversità viticola e la nascita di "Comunità del cibo" ai sensi della legge 194/2015, incentrare sulle produzioni enologiche delle isole pontine;
- garantire l'accesso dei produttori di Ponza e Ventotene all'IG "Lazio", già attiva, valorizzando il ruolo dei monovitigni autoctoni di cui è ammessa la coltivazione solo nelle isole pontine;

Calisi Filippo

Leone Olli

Di Muzio Antonio
Piano Enzo
Alto
Piero
Piero

Stella
Simpone
Ripelle
Dipol
Sulpho
P. M.

- espletare attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale delle DO/IG, attive o da attivare, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico dell'immagine;
- svolgere le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione al consumatore per le produzioni vinicole delle isole pontine;
- definire l'attuazione delle politiche di governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto, contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato del vino, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;
- accedere ai benefici finanziari previsti da tutte le leggi e regolamenti nazionali comunitari e regionali, e farsi, essa stessa, promotrice di tali iniziative in forma collettiva;
- collaborare con enti pubblici e privati, organismi ed associazioni, istituti e scuole, per promuovere e realizzare iniziative atte alla valorizzazione, all'educazione alimentare e al consumo corretto e responsabile dei prodotti tutelati, anche organizzando corsi di formazione, professionali e didattici.
- Come attività strumentale e funzionale agli scopi di cui sopra l'Associazione può:
 - partecipare ed aderire ad altri Consorzi, Associazioni, Organismi, Società o Enti di qualsiasi natura;
 - stipulare convenzioni ed accordi con organismi pubblici e/o privati;
 - partecipare a mostre, convegni, fiere, workshop, manifestazioni in Italia ed all'estero; partecipare ed aderire ad altri organismi, di qualsiasi natura, aventi finalità analoghe o complementari; nonché partecipare ad iniziative in collaborazione con enti pubblici e privati;
 - svolgere attività di presentazione, promozione e degustazione della denominazione di cui all'art. 1 nell'ambito di manifestazioni ed eventi dedicati alla valorizzazione di prodotti agroalimentari della Regione Lazio ed al di fuori di questa;
 - favorire sinergie nella presentazione dell'immagine dei vini di cui all'art. 1 e dei prodotti agroalimentari tipici della Regione Lazio, in abbinamento agli stessi vini.

Paolo Di -
 Roberto
 Schmitt

Art. 5 - REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE

L'adesione all'Associazione è prevista nelle forme di socio fondatore, ordinario e socio sostenitore.

Possono essere soci ordinari dell'Associazione, ancorché non residenti, i detentori a qualsiasi titolo di superfici ricadenti nelle isole di Ponza e Ventotene, già vitate, iscritte o non iscritte allo schedario viticolo, o di superfici per le quali necessita richiedere autorizzazione all'impianto di nuovi vigneti, o che esercitano una o più attività produttive, dalla produzione del materiale di propagazione dei vitigni autoctoni, alla viticoltura, anche familiare, e/o vinificazione e/o imbottigliamento per l'immissione in commercio.

L'ammissione all'Associazione quale socio ordinario deve essere richiesta mediante domanda scritta contenente:

- in caso di persona fisica, le generalità e i recapiti;
- per le imprese, l'esatta denominazione o ragione sociale, le generalità dei suoi legali rappresentanti, l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività dell'impresa e gli estremi dell'iscrizione nel rispettivo Registro delle Imprese di cui al DPR 14/12/1999 n 558;
- l'indicazione dell'attività effettivamente svolta;
- per i viticoltori, proprietari e/o conduttori, le superfici condotte e, se già vitate, evidenza dell'iscrizione o non iscrizione a schedario; per le superfici iscritte a schedario, la/e denominazione/i e/o indicazione/i rappresentate;
- la dichiarazione di aver preso visione del presente statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali e dagli eventuali regolamenti.

All'atto della domanda di adesione, le strutture cooperative e gli organismi associativi devono inoltre presentare l'elenco dei propri conferenti e/o aderenti suddiviso per attività svolta e per categoria di appartenenza, recanti dati anagrafici e produttivi utili per la definizione della rappresentatività consortile.

Possono essere ammessi all'associazione, quali soci sostenitori senza diritto di voto, soggetti pubblici o soggetti collettivi espressione di interessi pubblici delle isole pontine, o persone fisiche che, ancorché non

Calisi Filippo

Paolo Di
 Roberto
 Schmitt

residenti nelle isole pontine, abbiano interesse alla valorizzazione del patrimonio immateriale, turistico ed ambientale della viticoltura eroica delle isole pontine.

Il Consiglio di amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine di due mesi dalla presentazione.

Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato avanti il Collegio arbitrale con le modalità e termini indicati all'art. 21.

La qualità di socio si acquisisce in seguito al versamento della quota di ammissione e, per i produttori, del contributo di avviamento eventualmente previsto per i nuovi utilizzatori della denominazione, da effettuare entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.

Art. 6 - QUOTA ASSOCIATIVA

L'entità della quota per i soci fondatori: € 15 (quindici/00) e per i soci sostenitori è pari a € 500,00 (cinquecento/00).

La quota una tantum per i soci ordinari non fondatori è determinata in € 1000 (mille/00) e può essere modificata con delibera del Consiglio di amministrazione in misura fissa per ogni categoria di ciclo produttivo. Il consiglio di Amministrazione, inoltre, può deliberare una quota annuale per i soci sostenitori e soci ordinari.

L'ammissione all'Associazione viene certificata dall'iscrizione nel relativo libro soci. Potrà essere predisposto un libro soci per ciascuna categoria di appartenenza. Ogni successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.

Art. 7 - OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati devono adempiere ai seguenti obblighi:

- rigorosa osservanza dello statuto e delle deliberazioni legittimamente adottate all'Associazione nonché delle disposizioni degli eventuali regolamenti interni;
- diritto di partecipazione alle attività dell'Associazione e alle assemblee sociali solo se in regola con il pagamento della quota associativa;
- comunicazione all'Associazione dell'eventuale perdita di taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione e/o la permanenza stessa;
- comportarsi secondo i comuni principi di lealtà commerciale e con la più scrupolosa osservanza delle norme in vigore nell'esercizio di tutte le attività dell'azienda associata;
- di non porre in essere atti che costituiscono sleale concorrenza nei confronti degli altri associati;
- di non arrecare pregiudizio all'immagine ed al prestigio dell'Associazione con comportamenti incompatibili con la lealtà e la correttezza professionale;

Art. 8 - SANZIONI

L'associazione vincola gli associati ad un corretto comportamento volto alla massima valorizzazione degli scopi sociali oltre che dell'immagine e del prestigio del prodotto.

Nei confronti dell'associato che non rispetti il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere consiliari, il Consiglio di amministrazione può, in relazione alla gravità dell'infrazione, comminare le seguenti sanzioni:

- censura con diffida;
- sanzione pecuniaria fino ad un massimo di tre volte il contributo della quota associativa;
- esclusione dall'Associazione.

Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata A.R., a motivare e giustificare per iscritto e a regolarizzare, ove possibile, la propria posizione entro trenta giorni dalla ricevuta della raccomandata.

I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati entro quindici giorni dalla delibera successivamente assunta mediante lettera raccomandata A.R.

Carlisi Filippo

R. Felici

Diopari

Carlisi

Carlisi

Carlisi

Carlisi

Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l'interessato può attivare controversia ricorrendo al Collegio Arbitrale nel termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione. Il ricorso, entro il termine suddetto, deve essere presentato all'Associazione, che ne rilascia ricevuta, o inviato a mezzo raccomandata A.R., nel qual caso per la osservanza del termine vale il timbro di partenza.

Art. 9 - RECESSO

L'associato può recedere in qualunque momento inoltrando la comunicazione a mezzo lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione. Il recesso avrà effetto tra le parti alla chiusura dell'esercizio in corso.

Art. 10 - DECADENZA

Decade da socio ordinario dell'Associazione, l'associato che:

- abbia perduto taluno dei requisiti essenziali di adesione;
- abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà dell'azienda;
- si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi dell'Associazione;

Art. 11 - ESCLUSIONE

Può essere escluso dall'Associazione, l'associato che:

- sia gravemente inadempiente dagli obblighi associativi;
- abbia commesso gravi violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi associativi;
- senza giustificato motivo, si renda moroso delle quote e dei contributi dovuti, nonostante le diffide e i tempi concessi: tre mesi dalla seconda ed ultima diffida e comunque non più di un anno per il rientro;
- sia stato condannato per i reati dolosi con sentenza definitiva;
- svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi associativi;
- negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.

Sull'esclusione delibera il Consiglio di Amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R.

L'interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al Collegio Arbitrale nei modi e termini previsti nell'art. 21.

Art. 12 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale, qualora previsto

Art. 13 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

All'Assemblea Ordinaria spetta il compito di:

- determinare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione per il conseguimento delle finalità associative di cui all'art. 4 del presente statuto;
- approvare le proposte di modifica del disciplinare di produzione della denominazione tutelata;
- approvare le proposte di nuove DO/IG la cui zona di produzione interessi in tutto o in parte i territori delimitati dalla denominazione tutelata;
- ai fini della presentazione delle richieste di cui ai punti 2) e 3) al MIPAAF, per il tramite della Regione, le relative delibere assembleari devono essere assunte nel rispetto del requisito di rappresentatività di cui all'art. 4 comma 2 lett. c) e d) del DM 7.11.2012 (procedure modifica disciplinari e richiesta nuove DO/IG) e ss.mm;

Calisi Filippo

R. Fedeli
D. ...
G. ...

Statuto
Decreto
F. ...

- deliberare sul rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio di Amministrazione secondo le disposizioni statutarie in uno con la relazione della attività svolta nell'esercizio;
- deliberare sul bilancio preventivo proposto dal Consiglio di Amministrazione e relativi contributi;
- deliberare, su proposta del Consiglio, sull'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento;
- eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, per i quali non sono previsti compensi;
- nominare i membri del Collegio Sindacale, qualora previsto, e il suo Presidente, scelti anche fra persone estranee all'Associazione ma con almeno un membro effettivo ed un supplente iscritti nel registro dei revisori contabili;
- deliberare sull'adesione alle organizzazioni di assistenza e tutela;
- approvare i regolamenti interni che, se integrano disposizioni statutarie;
- deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio di Amministrazione.

All'Assemblea Straordinaria, convocata su decisione del Consiglio di Amministrazione, spetta il compito di deliberare su:

- le modifiche da apportare al presente Statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione o la proroga della sua durata;
- la messa in liquidazione dell'Associazione, con la nomina, la definizione dei poteri e la remunerazione dei liquidatori, nonché la devoluzione del patrimonio.

Art. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed è convocata sia in via ordinaria che straordinaria dal Consiglio di Amministrazione tutte le volte che esso lo ritiene opportuno o su richiesta di tanti soci rappresentanti almeno il 50% dei voti spettanti all'intera compagine sociale.

La convocazione avviene tramite invito contenente l'ordine del giorno da spedirsi a mezzo posta, telefax, posta elettronica o altro mezzo anche telematico di cui sia documentabile il ricevimento, a ciascun associato al domicilio risultante dal libro soci, almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza e/o di modifiche della convocazione, la stessa può essere inviata per fax, posta elettronica o telegramma almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dagli associati, tranne gli esclusi o i sospesi; alla stessa intervengono i componenti del Collegio Sindacale, qualora previsto. Essa è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal vice Presidente ed, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano.

Il presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della stessa, anche non socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti e/o rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine associativa determinati ai sensi dell'art. 15; in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti presenti e/o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria, salvo diversamente previsto - art. 13, punti 2), 3) e 4) - vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dagli associati presenti e/o rappresentati, in regola con i contributi.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando siano presenti e/o rappresentati almeno i due terzi dei voti spettanti all'intera compagine associativa e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti espressi dai soci presenti e/o rappresentati;

- in seconda convocazione, quando siano presenti e/o rappresentati almeno la metà più uno dei voti stessi spettanti all'intera compagine associativa e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno un terzo dei voti espressi dai soci presenti e/o rappresentati.

L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria, in seconda convocazione, può avere luogo solo in data diversa dalla prima convocazione.

Calisi Filippo

Ripetere
Dopo
Colloquio

Handwritten notes and signatures on the left margin, including a large signature that appears to be 'Piero...' and other illegible markings.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nella Regione Lazio, sempre nei modi e nei tempi più sopra riportati.

Tutte le deliberazioni delle Assemblee devono essere fatte constatare nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a dare esecuzione alle conseguenti delibere.

Art. 15 - MODALITÀ DI VOTO

Ciascun socio fondatore e ordinario ha diritto ad un voto, in quanto in relazione alla frammentazione fondiaria e produttiva ed alla contestuale tutela di interessi collettivi, anche non strettamente produttivi, non è applicabile il criterio ponderale della votazione rapportata alla quantità di prodotto complessivamente ottenuto e/o vinificato e/o imbottigliato relativo all'insieme delle denominazioni rappresentate, così come risulta dalle sue denunce vendemmiali e di produzione nella campagna immediatamente precedente la sessione assembleare.

Le deleghe concorrono a formare il numero totale delle presenze degli associati e dei voti validi in Assemblea.

Ogni singolo socio non può essere portatore di delega per più di tre soci assenti.

Art. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti.

I membri del Consiglio sono eletti dalla Assemblea e scelti tra i soci fondatori e ordinari dell'Associazione, nella misura di 30 % fondatori e 70% ordinari.

Antecedentemente alla convocazione dell'Assemblea per le elezioni delle cariche sociali, il Consiglio di Amministrazione:

- provvede ad aggiornare e mettere a disposizione del corpo sociale l'elenco dei soci suddivisi tra ordinari e sostenitori;

- invia comunicazione scritta agli associati, a mezzo email, con indicate le modalità e i tempi da rispettare per la presentazione delle proposte dei candidati al Consiglio stesso;

- sottopone all'Assemblea elettiva la lista dei candidati, tenuto conto delle designazioni pervenute.

Risultano eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

I Consiglieri durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina, che comunque non può mai essere superiore a quattro anni e sono rieleggibili.

Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più Amministratori, subentra il primo dei non eletti I Consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni, salvo che non lo deliberi l'Assemblea.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, qualora previsto, determinare il compenso dovuto a quei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore dell'Associazione.

Art. 17 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le funzioni dell'Assemblea e le materie a questa riservate dal presente Statuto.

In particolare e a titolo meramente semplificativo, il Consiglio:

- elegge nel proprio seno un Presidente, stabilendone eventualmente i poteri, un Vicepresidente e un Segretario, il quale potrà essere scelto all'infuori dei membri del Consiglio, nel qual caso l'eletto non avrà diritto al voto; il Presidente dovrà essere eletto con la maggioranza qualificata del CdA (metà più uno dei membri del Consiglio);

- provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale e della relazione informativa da allegare al medesimo; provvede inoltre, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, alla dazione e al deposito della situazione patrimoniale annuale prevista dall'art. 2615 bis del Codice Civile;

Calisi Filippo

Ritoli' 2011
Dip. Calisi

Py M...
f...
Dip. Calisi

- redige il progetto di bilancio preventivo, provvedendo anche alla determinazione e ripartizione delle quote e dei contributi;
- delibera sulle domande ammissione all'Associazione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- fissa la quota associativa, ai sensi dell'art. 6, stabilendo, eventualmente, la quota da destinare al Fondo Consortile.

Art. 18 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, tutte le volte che lo ritenga opportuno, comunque almeno 2 volte l'anno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre Consiglieri o dal Presidente del Collegio Sindacale, qualora previsto.

Gli avvisi di convocazione dovranno farsi con lettera, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo, anche telematico, di cui sia documentabile il ricevimento, almeno cinque giorni prima e, nei casi di urgenza, con i mezzi telematici ma documentabili, almeno un giorno prima della riunione.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio saranno verbalizzate in apposito libro ed ogni verbale sarà sottoscritto dal presidente e dal Segretario, i quali, congiuntamente, potranno rilasciare estratti.

Salvo diversa decisione del Consiglio, il verbale sarà approvato in apertura della seduta successiva.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche mediante audioconferenza, teleconferenza o altro mezzo idoneo, anche informatico, a condizione che vengano garantiti: la individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione; l'identificazione dei partecipanti alla riunione; la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito sugli argomenti all'o.d.g., nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Art. 19 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione. A lui spetta la firma sociale, e pertanto:

- rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate all'Associazione ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;
- può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- presiede le riunioni delle assemblee e del Consiglio di Amministrazione;
- vigila sull'esecuzione delle operazioni associative ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri dell'associazione;
- ha facoltà di rilasciare procure speciali e può delegare temporaneamente parte delle proprie attribuzioni al vice Presidente.

Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.

Art. 20 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo dell'Associazione è costituito da un Collegio sindacale, qualora previsto.

I membri del Collegio sindacale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti; la stessa assemblea ne determina il compenso e designa altresì il Presidente del Collegio. Almeno uno dei membri effettivi ed un supplente debbono essere iscritti nell'Albo dei Revisori contabili di cui alla normativa vigente.

Nel caso in cui i ricavi o il patrimonio netto dell'associazione sia inferiore ad 1 milione di euro, l'organo di controllo dell'Associazione può essere composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Collegio sindacale, qualora previsto, o il Sindaco unico

Calisi Filippo

P. Calisi
 D. Calisi
 S. Calisi

P. Calisi
 D. Calisi
 S. Calisi

- vigila sulla gestione amministrativa dell'Associazione nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;
- assiste alle adunanze dell'assemblea ed a quelle del Consiglio di Amministrazione;
- esamina il rendiconto consuntivo riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili;

Art. 21 - COLLEGIO ARBITRALE

I ricorsi previsti dagli art. 8 e 11 del presente Statuto, nonché - in primo grado - ogni altra controversia che possa sorgere tra l'Associazione e i propri Soci, nonché quelle tra i Soci, quelle promosse dagli Amministratori, liquidatori e Sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità delle delibere assembleari, possono essere definiti a un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Latina.

L'arbitro avrà natura rituale e il Collegio deciderà anche in ordine alle spese della procedura.

Le parti si impegnano a dare fedele ed immediata esecuzione alla decisione o determinazione arbitrale. E' sempre, comunque possibile adire l'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 22 - REGOLAMENTI INTERNI

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione è disciplinato da regolamenti interni predisposti dal Consiglio di Amministrazione e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste nella forma ordinaria.

Art. 23 - PATRIMONIO E BILANCIO

Il Bilancio consuntivo dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, deve essere redatto secondo le norme di buona contabilità e, per quanto possibile, nel rispetto delle norme dettate dall'art. 2478 bis del Codice Civile e accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio deve essere sottoposto alla revisione del Collegio Sindacale, qualora previsto, che deve riferire all'Assemblea dei Soci.

Il bilancio, la relazione del consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio Sindacale, qualora previsto, e gli allegati devono essere messi a disposizione dei Soci presso la Sede sociale nei cinque giorni precedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea da farsi nei modi e nei tempi previsti dall'art. 14.

Non avendo l'Associazione scopo di lucro, eventuali avanzi di gestione potranno essere destinati, dall'Assemblea, a copertura di eventuali disavanzi di esercizi precedenti, ovvero riportati a nuovo per essere utilizzati a diminuzione delle spese di gestione preventive per l'esercizio successivo o, infine, assegnati ai fondi di riserva eventualmente appositamente costituiti.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Assemblea potrà stabilire che una quota dei proventi dell'Associazione ovvero l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio consuntivo sia accantonata in uno o più fondi di riserva a copertura di eventuali sopravvenienze passive o di spese di carattere straordinario ed imprevisto o, eventualmente, per una più vasta e migliore attuazione degli scopi previsti dall'art. 4 del presente Statuto, mediante incremento del "Fondo consortile".

Il Bilancio preventivo dell'Associazione deve essere approntato dal Consiglio di Amministrazione ogni anno prima dell'Assemblea annuale dei Soci e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea stessa.

Art. 24 - LIQUIDAZIONE

Calisi Filippo

Dr. Felice Depol
 G. Felice


Prof. Carlo Felice

Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli art. 2275 e segg. Cod.Civ., salvo modalità diverse previste dallo Statuto ai sensi dell'art. 2612 c.2 n.5.

Il patrimonio netto dell'Associazione risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche dell'associazione di produttori.



* SI ALLOGA TARSUA FIRRE

Biancolella

ATTO COSTITUTIVO Associazione per la tutela e la valorizzazione della vitivinicoltura eroica di Ponza e Ventotene

In Ponza LT, in Via Madonna c/o Giardino Botanico snc, sono riuniti, il giorno 14/04/2018 per costituire una associazione senza fini di lucro denominata BIANCOLELLA "Associazione per la tutela e la valorizzazione della vitivinicoltura eroica di Ponza e Ventotene", i seguenti cittadini:

- 1) Dott. Biagio Vitiello, nato a Ponza (LT) il 21-03-1950, C.F. VTLBGI50C21G871F ;
- 2) Prof. Peter J. Alt, nato a Monaco di Baviera (Germania) il 15-02-1950, C.F. LTAPRJ50B15Z112K;
- 3) Dott. Pietro Scotti, nato a Ponza (LT) il 15-02-1951; C.F. SCTPTR51B15G871E.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il sig.re Dott. Biagio Vitiello, il quale a sua volta nomina a Segretario il sig.re Dimitri Scripnic.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione e legge lo Statuto Sociale che, dopo ampia discussione, viene posto in votazione ed approvato all'unanimità dei voti dei presenti.

Lo Statuto stabilisce, in particolare, che l'adesione all'Associazione è libera, che il funzionamento della stessa è basato sulla volontà democraticamente espressa dai Soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.


I presenti deliberano che l'associazione venga denominata BIANCOLELLA "Associazione per la tutela e la valorizzazione della vitivinicoltura eroica di Ponza e Ventotene", con sede in Italia, a Ponza, 04027, in Via Madonna, S.N.C. presso Giardino Botanico.

Si procede alla votazione delle cariche sociali, così come previsto dallo Statuto testé approvato, e vengono eletti i seguenti signori a componenti del Consiglio Direttivo per il primo quadriennio:

- 1) Presidente: Dott. Biagio Vitiello
- 2) Vice-Presidente: Prof. Peter J. Alt
- 3) Segretario: Dimitri Scripnic
- 4) Consigliere: Dott. Pietro Scotti

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'Assemblea, con la redazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente




Tabella Firme

Nome e Cognome	Firma*
Scotti Pietro	<i>Scotti Pietro</i>
Bispoli Luigi	<i>Bispoli Luigi</i>
Goppa Catello	<i>Goppa Catello</i>
Bispoli Salvatore	<i>Bispoli Salvatore</i>
Calisi Filippo	<i>Calisi Filippo</i>
Vitiello Giuseppe	<i>Vitiello Giuseppe</i>
Di Myle Antonio	<i>Di Myle Antonio</i>
Biagio Vitiello	<i>Biagio Vitiello</i>
Peter J. Alt	<i>Peter J. Alt</i>
Enzo Baso	<i>Enzo Baso</i>

*allegare copia del documento

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE


CODICE FISCALE 90068170597	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI
DENOMINAZIONE BIANCOLELLA	
TIPO ATTIVITÀ 012100 - COLTIVAZIONE DI UVA	
DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA MADONNA SNC	
C.A.P. 04027	COMUNE PONZA
PROV. LT	

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE VTLBGI50C21G871F	CODICE CARICA 1
COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE VITIELLO BIAGIO	

DATA 03/05/2018

IL FUNZIONARIO 



UFFICIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UT FORMIA

REGOLAMENTO

FINALITÀ DELLA MANIFESTAZIONE

- “Biancolella” è una manifestazione ideata per far conoscere l'iniziativa dell'associazione di promuovere la biodiversità dei vitigni autoctoni nonché la presentazione di prodotti tipici locali.
- La manifestazione prevede l'informazione e la degustazione di prodotti strettamente fatti in maniera artigianale, biologica e locale – e non industriale
- Alcuni prodotti saranno messi a palio con una tombola, il tutto per far fronte alle spese della manifestazione.
- Tutti gli agricoltori ponzesi possono aderire alla manifestazione con uno stand con i loro prodotti.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

- L'iscrizione è libera e può essere fatta direttamente nel giorno della manifestazione oppure con prenotazione all'indirizzo e-mail: peteralt50@web.de
- L'iscrizione comporta l'accettazione incondizionata del presente Regolamento.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. Raffaele Allocca

-per la regolarità contabile: **Parere non richiesto, in quanto atto di indirizzo.**

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Il Segretario Comunale
f.to Francesco Ferraiuolo	f.to Dott. Raffaele Allocca

Il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. _____ a partire dal 12/07/2108, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 267

che la presente deliberazione è:

Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000

Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, li

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.



Il Segretario Comunale
Dott. Raffaele Allocca